

Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE ⁽¹⁰⁾, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio ⁽¹¹⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

La raccomandazione (UE) 2020/912 è così modificata:

1. Al punto 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Al fine di determinare i paesi terzi nei confronti dei quali dovrebbe essere revocata l'attuale restrizione dei viaggi non essenziali verso l'UE, si dovrebbe tenere conto della situazione epidemiologica nei rispettivi paesi terzi e degli ulteriori criteri stabiliti nella presente raccomandazione.»

2. Il punto 2 è sostituito dal seguente:

«Per quanto riguarda la situazione epidemiologica, si dovrebbero applicare i seguenti criteri:

- il “tasso cumulativo dei casi di COVID-19 registrati negli ultimi 14 giorni”, vale a dire il numero totale di nuovi casi di COVID-19 registrati per 100 000 abitanti nei 14 giorni precedenti;
- l'andamento stabile o in diminuzione dei nuovi casi nel medesimo periodo rispetto ai 14 giorni precedenti;
- il “tasso di test effettuati”, vale a dire il numero di test per l'infezione da COVID-19 effettuati per 100 000 abitanti nei sette giorni precedenti;
- il “tasso di positività dei test”, vale a dire la percentuale di test positivi tra tutti i test per l'infezione da COVID-19 effettuati nei sette giorni precedenti;
- la natura del virus presente in un paese, in particolare se siano state individuate varianti del virus che destano preoccupazione. Le varianti che destano preoccupazione sono valutate in quanto tali dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) in base a proprietà chiave del virus quali trasmissione, gravità e capacità di eludere la risposta immunitaria.

Per essere inclusi nell'allegato I i paesi terzi dovrebbero rispettare le seguenti soglie: un tasso cumulativo dei casi di COVID-19 registrati negli ultimi 14 giorni non superiore a 25, un tasso di test effettuati superiore a 300 e un tasso di positività dei test non superiore al 4 %. Inoltre, si può tenere conto della risposta complessiva alla COVID-19, in particolare delle informazioni disponibili su aspetti quali il monitoraggio, il tracciamento dei contatti, il contenimento, le cure e la segnalazione, nonché dell'affidabilità delle informazioni e delle fonti di dati disponibili e, se necessario, del punteggio medio totale relativo a tutte le dimensioni del regolamento sanitario internazionale (RSI).

I dati relativi al “tasso di test effettuati” e al “tasso di positività dei test” dovrebbero essere forniti dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), sulla base delle informazioni messe a disposizione dell'ECDC. Tali dati potrebbero essere integrati da informazioni fornite dalle delegazioni dell'UE, se disponibili, anche sulla base della lista di controllo allegata alla comunicazione dell'11 giugno 2020.»

3. Il punto 4 è così modificato:

a) Il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Le restrizioni di viaggio possono essere revocate o reintrodotte in tutto o in parte per uno specifico paese terzo già elencato nell'allegato I in funzione dell'evolversi di alcune delle condizioni di cui sopra e, di conseguenza, della mutata valutazione della situazione epidemiologica.»

⁽¹⁰⁾ GUL 160 del 18.6.2011, pag. 21.

⁽¹¹⁾ Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

